



Scuola Secondaria Primo Grado Statale "G. A. CESAREO"

Via G. Paratore, 36 - 90124 PALERMO

Cod. fisc. 80015200829 - Codice uff. Servizio: 446 - CU: UFLOC6 - Tel. 091/444700

e-mail: pamm00700n@istruzione.it - pamm00700n@pec.istruzione.it

sito internet: www.scuolasecondariaprimogradocesareo.edu.it

**A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA
AI GENITORI DEGLI/DELLE ALUNNI/E
ALL'ALBO ON LINE/AL SITO WEB
ATTI**

Oggetto: DECRETO ELEZIONE RINNOVO CONSIGLIO D'ISTITUTO TRIENNIO 2020/2023.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L.vo n. 297/1994;

VISTO il D.P.R 416 del 31-05-1974;

VISTO il DECRETO L.vo n.297 del 16-04-1994;

VISTA l'O.M. n. 215/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera n°118 del Consiglio di Istituto del 01/09/2020 per lo svolgimento delle Elezioni degli organi collegiali (Consigli di Classe) per l'anno scolastico 2020/2021;

VISTA la NOTA MIUR n° 0017681 del 02/10/2020 con la quale sono state comunicate le disposizioni sulle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali per l'anno scolastico 2020/21;

VISTA la circolare della REGIONE SICILIANA n. 4 del 15/10/2020 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola per l'a.s. 2020/21

INDICE

le elezioni per il rinnovo Consiglio d'Istituto di:

- a) n. 8 rappresentanti del PERSONALE DOCENTE eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;**
- b) n. 2 rappresentanti del PERSONALE ATA eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;**
- c) n. 8 rappresentanti dei GENITORI degli alunni eletti dai genitori (o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile) degli alunni iscritti;**

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci (a norma di quanto precisato nel punto c. di cui sopra). L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del Personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.

INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso cautelatamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l'elettorato attivo e passivo;

1. Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano;
2. Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze: tuttavia, il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli;
3. I docenti in ogni caso devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di classe

PROCEDURE

1. Le votazioni si svolgono nei giorni 29 NOVEMBRE 2020 dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e 30 NOVEMBRE 2020 dalle ore 08,00 alle ore 13,30.
2. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso istituto votano una sola volta per il Consiglio d'Istituto.
3. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio d'istituto, né può presentarne alcuna.
4. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
5. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal docente Collaboratore Vicario a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.
6. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.
7. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.

COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI ELETTORALI

Per ogni sede di circolo o di istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede coordinata o succursale deve essere costituito almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni. Qualora nella sede del circolo o dell'istituto, nel plesso, nella sezione staccata o sede coordinata, vi siano più di trecento alunni si costituiscono altri seggi in ragione di uno ogni trecento alunni, salvo quanto disposto dal comma successivo. I seggi possono tuttavia essere costituiti anche per un numero di alunni superiore a trecento qualora ciò sia richiesto da esigenze organizzative, purché venga assicurata la massima facilità di espressione del voto. In ogni caso va ridotto al minimo il disagio degli elettori. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede. I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Dirigente su designazione della commissione elettorale d'istituto. I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

1. Ciascuna lista può essere presentata:
 - a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
 - b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
 - c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 09,00 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
4. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
5. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate
6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

ESPOSIZIONE DELLE LISTE

1. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI

1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.

2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 30° al 2° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.

3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno antecedente le votazioni.

4. Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di istituto, è consentito di tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi. Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell'assemblea di istituto nelle ore di lezione, prevista dal quinto comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

5. Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.

MODALITÀ DI VOTO

Votano i genitori degli alunni della scuola; gli alunni; i docenti; il personale amministrativo e ausiliario.

- Per la Componente del PERSONALE DOCENTE ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
- Per la Componente del PERSONALE ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.
- Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.

Al termine delle operazioni di voto di lunedì 30/11/2020 si procederà immediatamente alle operazioni di scrutinio ed alla redazione dei relativi verbali ai fini dell'attribuzione dei posti ai sensi dell'art. 44 dell'O.M. 215/91. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, si procederà alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto, mediante affissione all'Albo dei risultati delle elezioni.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Prof. Nunzio Speciale**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)